DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

# Art. 7

Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:

a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;

b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 30 settembre 1954, non più in vigore dal 25 novembre 1973 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato |
| Estremi | Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ai-diritti-compensi-e-proventi-percepiti-dal/art-7/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it